

## SCHEDA INFORMATIVA SUL RISCATTO NELLA CASSA PENSIONE

A cosa serve il riscatto?	<p>Con un riscatto potete migliorare le prestazioni di vecchiaia o compensare le riduzioni delle prestazioni dovute al pensionamento anticipato. Possibili motivi di un riscatto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- colmare le lacune di previdenza nell'assicurazione di base</li><li>- compensare le riduzioni delle prestazioni dovute a pensionamento anticipato</li><li>- beneficiare di vantaggi fiscali poiché i riscatti con il patrimonio privato possono essere dedotti dalle imposte e ridurre così il reddito imponibile. Inoltre, gli importi versati prima del 31.12 non fanno più parte del patrimonio imponibile.</li></ul>
Procedura	<p>Prima di accettare le somme di riscatto, la CPE è tenuta ad effettuare gli accertamenti previsti dalla legge. Vi invitiamo dunque a compilare in modo veritiero il "Modulo di riscatto/Conferma di riscatto" che trovate sul nostro sito Internet e rinviarlo alla CPE.</p>
Riacquisti in seguito a prelievo anticipato in caso di divorzio	<p>In seguito a divorzio si possono effettuare riacquisti in qualsiasi momento e senza limitazione, fino all'importo trasferito.</p>
Averi di libero passaggio del 2° pilastro	<p>Gli averi di libero passaggio del 2° pilastro, che non sono stati trasferiti alla CPE (p.e. dalla cassa pensione precedente, istituto collettore, conto o polizza di libero passaggio) devono essere considerati ai fini del calcolo dell'importo massimo ammesso per il riscatto. Segnaliamo inoltre che tutte le prestazioni di libero passaggio diventate esigibili dopo il 31.12.2000 o i conti di libero passaggio costituiti dopo tale data devono essere versati alla CPE.</p>
Prelievo già avvenuto di prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro	<p>Se, in seguito a pensionamento, percepite o avete già percepito delle prestazioni di un istituto di previdenza, il relativo capitale di vecchiaia risp. il valore attuale della rendita di vecchiaia deve essere incluso nel calcolo dell'importo ammesso per il riscatto.</p>
Conti di previdenza del pilastro 3a (previdenza vincolata) per lavoratori indipendenti	<p>Esistono delle restrizioni per le persone che hanno utilizzato la previdenza vincolata (il pilastro 3°) invece del 2° pilastro per la loro previdenza. Queste limitazioni si applicano soprattutto ai lavoratori indipendenti che non hanno versato contributi nella previdenza professionale, ma si sono invece avvalsi delle maggiori deduzioni fiscali previste per il pilastro 3a. Nel calcolo dell'importo massimo ammesso per il riscatto, la CPE deve verificare se il vostro avere di previdenza del pilastro 3a risale a un periodo durante il quale non avete versato contributi nel 2° pilastro e se il vostro avere supera il limite deducibile previsto. L'importo che supera questo limite deve essere detratto dall'importo di acquisto ammesso.</p>
Trasferimento dall'estero	<p>Se negli ultimi cinque anni vi siete trasferiti dall'estero e, prima di questo periodo, non siete mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l'adesione a un istituto di previdenza svizzero la somma annua di riscatto non può superare il 20 % del salario assicurato.</p>
Prelievo anticipato per proprietà d'abitazione	<p>Se avete effettuato un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA), non è possibile alcun riscatto finché non sia stato rimborsato l'intero importo del prelievo. Se andate in pensione prima del termine di tre anni, il riscatto può avvenire anche senza rimborso del prelievo anticipato</p>

Deduzioni fiscali	<p>I riscatti effettuati con il patrimonio privato possono essere dedotti dal reddito imponibile dietro riserva delle seguenti spiegazioni in merito alle prestazioni versate sotto forma di capitale entro tre anni dal riscatto. Per far valere la detrazione fiscale avete bisogno di un attestato fiscale della CPE sulle somme di riscatto da voi versate. Questo attestato vi viene inviato alla fine di gennaio dell'anno seguente, a condizione che la CPE abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie sul riscatto.</p>
Prelievo di prestazioni sotto forma di capitale	<p>A norma delle disposizioni della LPP, le prestazioni derivanti dai riscatti non possono essere percepite sotto forma di liquidazione in capitale entro la scadenza di tre anni.</p> <p>Per liquidazione in capitale si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– capitale di vecchiaia al posto della rendita di vecchiaia,</li> <li>– prelievo anticipato per proprietà d'abitazione</li> <li>– versamento in contanti per trasferimento all'estero, inizio di un'attività indipendente, importi esigui</li> </ul> <p>Secondo la sentenza del Tribunale federale del marzo 2010, per considerazioni di ordine fiscale non è ammessa nessuna liquidazione in capitale per tre anni dopo un riscatto nella cassa pensione. Stando a questa sentenza, il termine di blocco di tre anni non riguarda solo la somma dei riscatti effettuati, inclusi gli interessi, ma tutto il capitale accumulato nella cassa pensione.</p> <p>Esempio: avete accumulato nella CPE la somma di CHF 400'000 e nel 2010 effettuate un versamento di CHF 30'000 nella Cassa. Due anni più tardi, nel 2012, decidete di andare in pensione e volete percepire sotto forma di capitale una parte di questa somma, cioè CHF 200'000. In virtù delle disposizioni della LPP, la CPE considera ammissibile una tale liquidazione in capitale e continuerà a eseguirla finché una sentenza del Tribunale federale non stabilisca diversamente. Secondo la recente sentenza del Tribunale federale è però possibile che l'autorità fiscale vi neghi a effetto retroattivo la deducibilità del riscatto di CHF 30'000.</p> <p>Se andate in pensione tra pochi anni e intendete richiedere una liquidazione in capitale oppure acquistare nei prossimi tre anni una proprietà d'abitazione con i mezzi della previdenza professionale, vi raccomandiamo fermamente di chiarire con la vostra autorità fiscale la deducibilità dei riscatti volontari effettuati con il patrimonio privato e l'importo di una liquidazione in capitale, e farvi rilasciare una conferma scritta. Lo stesso vale per le persone che nei prossimi tre anni intendono trasferirsi all'estero o iniziare un'attività indipendente e richiedere a questo scopo un versamento in contanti. La CPE declina qualsiasi responsabilità per eventuali obiezioni dell'autorità fiscale.</p>
Momento dell'acquisto	<p>Per l'assegnazione fiscale a un anno di calendario è determinante la data in cui la CPE riceve l'importo del riscatto. Se l'accredito presso la CPE avviene per esempio alla fine dell'anno (31.12), ricevete un attestato fiscale per l'anno corrente. Vogliate considerare che alla fine dell'anno i trasferimenti via banca o posta possono richiedere più tempo.</p>
Procedura/disbrigo a fine anno	<p>Con il modulo "Modulo di riscatto/conferma di riscatto" potete comunicarci se desiderate un'offerta o se volete effettuare un riscatto definitivo. Il riscatto definitivo è possibile solo se, in base al certificato di previdenza, conoscete già l'importo ammesso per il riscatto. Per il riscatto definitivo potete effettuare direttamente il versamento sul conto indicato.</p> <p>Vi segnaliamo che l'importo ammesso per il riscatto cambia leggermente ogni mese in base alla scala dei riscatti. In caso di dubbio chiedete un'offerta. Per potervi inviare l'offerta prima della fine dell'anno vi invitiamo a presentare il modulo di riscatto compilato al massimo entro il 15 novembre.</p>

Utilizzo	<p>Il riscatto viene utilizzato nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– riscatto nelle prestazioni massimi dell'assicurazione di base</li> <li>– riscatto per pensionamento anticipato (Risparmio 60).</li> </ul>
Forma del riscatto per l'acquisto di anni assicurativi mancanti o per pensionamento anticipato	<p>La somma del riscatto può essere versata nel seguente modo, in funzione del suo utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– versamento unico annuale per il riscatto nelle prestazioni massimi dell'assicurazione di base</li> <li>– versamento unico annuale per il riscatto per pensionamento anticipato (Risparmio 60).</li> </ul> <p>Il datore di lavoro di solito non partecipa al riscatto.</p>
Risparmio 60	<p>Il pensionamento anticipato è accompagnato da una notevole riduzione delle prestazioni di vecchiaia, sia nel 1° pilastro (AVS) che nel 2° (cassa pensione). Con il piano previdenziale "Risparmio 60" la CPE vi offre la possibilità di colmare in parte o totalmente queste lacune di previdenza.</p>
Età minima per il pensionamento	<p>Il pensionamento anticipato è possibile a partire da 58 anni.</p>
Riscatto massimo	<p>Il riscatto massimo ammesso dalla legge per Risparmio 60 corrisponde all'importo attuariale necessario per compensare la riduzione della rendita dovuta al pensionamento anticipato all'età prevista per il pensionamento e a finanziare la rendita transitoria AVS fino al raggiungimento dell'età termine ordinaria AVS.</p>
Interessi sul conto Risparmio 60	<p>I contributi versati per Risparmio 60 vengono tenuti in un conto separato e fruttano interessi a partire dal momento del riscatto a un tasso stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione.</p>
Prestazioni in caso di uscita, invalidità e decesso (Risparmio 60)	<p>Al momento dell'uscita dalla CPE, l'aver di vecchiaia accumulato fa parte della prestazione di libero passaggio. In caso di invalidità, l'aver di vecchiaia accumulato fino all'insorgere del diritto alla rendita viene versato sotto forma di capitale. In caso di decesso prima del raggiungimento dell'età termine, l'aver di vecchiaia del conto Risparmio 60 accumulato fino a quel momento spetta ai superstiti aventi diritto secondo le disposizioni del regolamento.</p>
Utilizzo dell'aver di vecchiaia del conto Risparmio 60 in caso di pensionamento anticipato	<p>Al momento del pensionamento anticipato, l'aver di vecchiaia disponibile nel conto Risparmio 60 può essere utilizzato come segue (le diverse possibilità possono essere anche combinate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prelievo del capitale</li> <li>– riscatto della riduzione della rendita</li> <li>– finanziamento di un rendita transitoria AVS.</li> </ul>
Differimento dell'età di pensionamento prevista	<p>In caso di differimento o di rinuncia al pensionamento anticipato previsto, la rendita di vecchiaia non può superare di oltre il 5% la rendita regolamentare all'età termine. Altrimenti l'aver di vecchiaia eccedente del conto Risparmio 60 spetta alla CPE.</p>